

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Un cineforum, ai fini giuridici, è un'associazione di persone, e pertanto non riconosciuta dallo Stato; ai fini fiscali è un "Ente non commerciale" non avendo fini di lucro. Il Decreto Legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004, che sostituisce l'art. 44 della legge sul cinema n. 1213 del 4 novembre 1965 e le sue modificazioni avvenute con l'art. 14 della legge sempre sul cinema n. 153 del 1° marzo 1994, regola le attività dei circoli di cultura cinematografica (e per la FIC, i cineforum) con norme tese a favorire la costituzione e l'attività. Lo stesso Decreto Legislativo prevede che i circoli di cultura cinematografica possano costituirsi con un atto privato registrato, cioè la scrittura privata va registrata, come atto privato, presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente. L'atto privato registrato va inviato in duplice copia – di cui una autenticata (non in bollo), anche con autocertificazione da parte del Presidente dell'associazione – alla Segreteria della FIC, Sede operativa di Bergamo, via Pignolo 123, 24121 Bergamo (o via e-mail all'indirizzo info@cineforum-fic.com). I Cineforum sono invitati ad adottare l'ATTO DI COSTITUZIONE e lo STATUTO sotto riportati. Le parti in neretto devono comunque essere parte integrante dello Statuto, in modo da rispettare la conformità alla vigente normativa in materia.

ATTO COSTITUTIVO

N°
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di presso,
si sono riuniti i seguenti signori: Cognome e Nome nato a
..... il e domiciliato in Via n° professione
..... Codice Fiscale (per ognuno dei presenti ripetere
le succitate indicazioni).

Detti componenti, tutti giuridicamente capaci, d'accordo tra loro, rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto col quale dichiarano di voler costituire un'Associazione avente la denominazione: con sede in Via n° retta dallo Statuto sociale che, previa lettura e vidimazione in calce dei presenti si allega a quest'atto sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e costitutiva. La durata del Circolo viene stabilita a tempo indeterminato. Il patrimonio sociale è costituito da quote sociali versate dai Soci. Per le cariche all'interno del Circolo sarà provveduto secondo quanto disposto dall'allegato Statuto e, per il funzionamento temporaneo, le persone ivi venute si costituiscono provvisoriamente come Consiglio Direttivo, del quale eleggono Presidente all'unanimità il Sig. che assume la rappresentanza legale del Circolo davanti a qualsiasi autorità civile, nei confronti di terzi e in giudizio. Per quanto non previsto dal presente atto, né dallo Statuto sociale, i soci fanno riferimento alle vigenti disposizioni e in particolare al Decreto Legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004. Redatto a stampa in pagine è stato letto dai convenuti, i quali lo dichiarano conforme alle volontà espresse e firmano.

Firmato
Li, data

STATUTO

Art. 1) Il Cineforum è una associazione a carattere culturale che si propone la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso proiezioni di film, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, corsi, pubblicazioni e altre iniziative analoghe, esercita ogni altra attività di distribuzione e di produzione connessa con la cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie e alla realizzazione di percorsi formativi destinati ai giovani.

Art. 2) L'Associazione è libera, indipendente e apolitica, non ha fini di lucro e riserva le sue proiezioni a persone di età non inferiore ai 16 anni.

Art. 3) L'Associazione è formata dai soci liberamente iscritti e tesserati. Non possono essere soci i minori di anni 16 a meno che non esistano, nell'attività del Cineforum, delle sezioni speciali a loro dedicate e comunque limitatamente ad esse. Per quanto riguarda le proiezioni il divieto ai minori di anni 18 verrà fatto rispettare non solo per quelle espressamente portanti tale divieto, ma anche nei casi in cui il film sia sprovvisto di nullaosta ministeriale.

Art. 4) Gli Organi del Cineforum sono:

- l'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il collegio dei revisori.

Art. 5) L'Assemblea dei Soci delibera:

- Sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori.
- Sulle modifiche statutarie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Sull'approvazione dei rendiconti annuali.
- Su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alle sue decisioni.

Art. 6) Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria per gli adempimenti statuari almeno una volta l'anno.

Art. 7) Il Cineforum è diretto dal Consiglio Direttivo composto da (n°.....) consiglieri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8) Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, con il compito di sovrintendere alle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Spetta inoltre al Presidente la Rappresentanza Legale del Cineforum, sia nei rapporti contrattuali ed amministrativi che di giudizio.

Art. 9) Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre soci, che non facciano parte del consiglio direttivo, nominati dall'assemblea dei soci ogni tre anni. Il collegio nomina nel suo seno un Presidente. Al collegio dei revisori spetta di effettuare il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione, di esaminare i libri e i bilanci, preventivo e consultivo. Al collegio stesso è demandata inoltre la risoluzione, in via arbitrale, di ogni controversia che dovesse sorgere nell'ambito dell'Associazione.

Art. 10) L'Associazione riserva le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale e può proiettare tutti i film distribuiti nei circuiti commerciali, dalle cineteche, da istituti ed Enti culturali italiani e stranieri, privati e pubblici.

Art. 11) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili o immobili che divenissero proprietà dell'Associazione;
- lasciti, donazioni e liberalità destinati da Privati e Enti all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per deliberazione del consiglio direttivo;
- mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività dell'Associazione sono forniti:

- dalle quote annuali versate dagli aderenti ai cicli di proiezioni;
- dalle elargizioni, a tale scopo effettuate, da privati cittadini;
- dalle sovvenzioni, a tale scopo effettuate, da Enti pubblici ed economici.

Art. 12) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi che dovessero risultare disponibili, soddisfatte tutte le obbligazioni passive, dovranno essere destinati ad opere di pubblica utilità, assistenza e beneficenza.

Art. 13) Per quanto non espressamente previsto dal seguente statuto, si osserveranno – in quanto applicabili – le disposizioni del Codice Civile.

LE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE DLGS N. 28 del 22 gennaio 2004

Articolo 18

*Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica.

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.

6. Le associazioni nazionali e i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.